

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

ORDINANZA DEL SINDACO N.96 DEL 05/06/2021

OGGETTO:Disciplina aperture serali negli stabilimenti balneari per la stagione estiva 2021.

IL SINDACO

Premesso che presso gli stabilimenti balneari, oltre alla tradizionale attività di balneazione, si svolgono varie attività accessorie e connesse alla balneazione stessa, tra le quali, secondo l'articolo 54, comma 2, del D.P.G.R. n. 47/R del 07.08.2018, rientra la somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il comma 4 del citato art. 54 del D.P.G.R. 47/R/2018, secondo il quale lo svolgimento delle attività accessorie è consentito, fermo restando ogni vincolo di tutela ambientale e paesaggistica, ivi inclusi quelli dell'ambito urbano, nel rispetto delle vigenti norme in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e d'inquinamento acustico, presenti nell'area interessata;

Visto il Regolamento di Disciplina Utilizzo degli Arenili, delle Spiagge e delle Attività Balneari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24.05.2019;

Visto l'art. 11 comma 6 Legge 15 dicembre 2011, n. 217;

Visto l'art. 54 comma 2 D.P.G.R. n. 47/R del 07.08.2018;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che questo Comune persegue l'obiettivo di valorizzare e qualificare l'offerta balneare, incrementando e salvaguardando tutte le attività accessorie che storicamente si sono svolte e continuano a svolgersi negli stabilimenti balneari;

Considerato, altresì, la normativa nazionale e regionale relativa all'emergenza epidemiologica COVID-19; Ritenuto necessario disciplinare le aperture serali, tenendo presente le suddette normative; Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

DISPONE

1) che, per la corrente stagione estiva 2021 è consentito lo svolgimento di un numero massimo di 30 aperture serali che ogni stabilimento balneare potrà svolgere, con somministrazione di alimenti e bevande, con orario dalle 20,00 alle 01,30, in deroga all'orario previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento Comunale di Disciplina Utilizzo degli Arenili, delle Spiagge e delle Attività Balneari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 24.05.2019.

Delle 30 aperture serali, consentite per effetturare cene, due potranno essere utilizzate anche per feste, in ogni caso a beneficio dei soli clienti degli stabilimenti balneari.

Per le iniziative che possano comportare la messa in opera di apposite attrezzature, in conformità alle previsioni del sopra citato regolamento comunale, deve esserne fatta apposita richiesta illustrata , tramite Pec a protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it, indirizzata sia al SUAP che all'Ufficio Demanio del Comune, da inviarsi entro e non oltre 14 giorni prima dell'iniziativa oggetto della richiesta. Le suddette serate dovranno svolgersi rispettando tutte le vigenti normative in materia di emergenza epidemiologia da COVID-19.

Per tali aperture in deroga dovrà essere effettuata comunicazione scritta entro le ore 11.00 del giorno stesso in cui si svolgerà l'iniziativa, presentando apposito modello a tutti i seguenti uffici:

all'Ufficio Locale Marittimo all'indirizzo e-mail: lcfortedeimarmi@mit.gov.it, o a mezzo fax 0584/89826; all' Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei Marmi o tramite Pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it; all' Ufficio Demanio Marittimo – fax 0584/280246; al Comando di Polizia Municipale – fax 0584/89419 o tramite e-mail a: vigili@comunefdm.it.

SANZIONI

La mancata presentazione della prescritta comunicazione per l'apertura serale, così come la presentazione della stessa fuori dai termini sopra indicati, saranno sanzionate ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari (Legge 689/1981 – sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con possibilità di estinzione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma di € 250,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 30.05.2019).

L'effettuazione di un pubblico spettacolo od intrattenimento senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione sarà sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68, comma 1, del TULPS e all'art. 666, commi 1, 3 e 4 del codice penale. Sanzione accessoria: cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione.

La violazione di disposizioni che riguardano la sicurezza di luoghi e persone, rumorosità, orari di esercizio, etc. saranno sanzionate con riferimento alle specifiche discipline di settore.

Per quanto riguarda l'emissione di rumori e musica fanno fede le ordinanze sindacali esistenti ed i regolamenti comunali.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa per notizia e seguito di competenza a: Commissariato di Pubblica Sicurezza di Forte dei Marmi; a Comando Stazione Carabinieri, alla Capitaneria di Porto di Viareggio, Ufficio Locale Marittimo, Polizia Municipale e all'Ufficio SUAP/Commercio.

SI INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO Dr. BRUNO MURZI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005